

*Diritto del Lavoro - Previdenza Ordinaria - Previdenza Militare
Patrocinante dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti*

TRIBUNALE DI MANTOVA

RECLAMO COLLEGALE

ex art. 669^{terdecies} c.p.c.

PER:

TAMBURRINO Antonietta, nata il 03.02.1973 a Capua (CE) (C.F. TMB NNT 73B 43B 715L), residente in Bellona (CE), assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Massimo Taffuri (C.F. TFF MSM 75D 14B 963M), presso il cui studio elegge domicilio, sito in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15, giusta procura rilasciata in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax: 0823/642309 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: avv.taffuri@gmail.com; P.E.C. massimo.taffuri@avvocatismcv.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. - **Reclamante** -

CONTRO:

1) M.I.U.R., MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano, PEC milano@mailcert.avvocaturastato.it; 2) ADAMO ANNALISA; 3) MONTELLA ANTONELLA; 4) MAISTO TERESA; 5) NUZZI MARIA; 6) ALBERTINI ALESSANDRA; 7) AVALLONE ANTONIETTA; 8) OPEROSO NICOLINA; 9) PISAPIA ANTONELLA; 10) CHIARIELLO ROSA; 11) D'ANGELI MARIA ISABELLA; 12) DI CAMILLO ANNUNZIATA; 13) DE CARLUCCIO LUANA, presso il MIUR. - **Reclamati** -

PROPONE RECLAMO

avverso decreto di rigetto del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Mantova - Giudice dr.ssa Gerola, RG 57/2017, procedimento ex art. 700 c.p.c. - comunicato dalla cancelleria del Giudice alla Reclamante a mezzo pec in data 24 febbraio 2017 (doc. all.).

PREMESSA

Veniva introdotto nel novembre 2016 il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, sez. lavoro, G.L. Dr.ssa D'Auria, R.G. n. 24926/2016, con discussione fissata all'udienza del 4 gennaio 2017, sulla pregiudiziale della competenza territoriale; il G.L. si riservava, e, all'esito, con provvedimento del 17.1.2017, dichiarava l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Mantova, nonostante la sostenuta competenza del Tribunale di Santa Maria C. Vetere (CE) da parte della Reclamante.

Veniva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Mantova, il cui contenuto è quello di seguito pedissequamente riportato, che costituisce parte integrante del reclamo e a cui ci si riporta per le deduzioni in fatto e diritto, con precisazione delle conclusioni riferite in calce all'atto di reclamo:

“

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro

RICORSO

ex art. 414 c.p.c. e

contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
e **notifica ex art. 151 c.p.c. (in deroga al 150 c.p.c.)**

PER

La prof.ssa **TAMBURRINO Antonietta**, nata il 03.02.1973 a Capua (CE) (C.F. TMB NNT 73B 43B 715L), residente in Bellona (CE), assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Massimo Taffuri (C.F. TFF MSM 75D 14B 963M), presso il cui studio elegge domicilio, sito in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15, giusta procura rilasciata in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax: 0823/642309 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: massimo.taffuri@virgilio.it; P.E.C. massimo.taffuri@avvocatismcv.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. - **Ricorrente** -

CONTRO:

1) M.I.U.R., MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to *ex lege* per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla via Diaz nr. 1; 2) ADAMO ANNALISA; 3) MONTELLA ANTONELLA; 4) MAISTO TERESA; 5) NUZZI MARIA; 6) ALBERTINI ALESSANDRA; 7) AVALLONE ANTONIETTA; 8) OPEROSO NICOLINA; 9) PISAPIA ANTONELLA; 10) CHIARIELLO ROSA; 11) D'ANGELI MARIA ISABELLA; 12) DI CAMILLO ANNUNZIATA; 13) DE CARLUCCIO LUANA - **Resistenti** -

FATTO

Storia curriculare

La Prof.ssa **Tamburrino**, docente di Scuola Primaria su Posto SostegnoEH, possiede un trascorso lavorativo nelle scuole statali impegnativo e ricco di esperienze professionali.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica nel 1991 e quello magistrale nell'anno 1991/1992, partecipò, superandolo, il concorso del 2000 per la scuola dell'infanzia.

La Ricorrente conseguì il 26.11.2001 titolo di specializzazione polivalente sul sostegno, presso l'Università di Macerata; corso di perfezionamento/master in apprendimento e valutazione nei processi formativi conseguiti il 28.03.2002, durata 1500 ore, CFU 60, con esame finale



presso l'Università Pegaso di Napoli; corso di perfezionamento/master in Apprendimento metodologie didattiche conseguito il 05.06.2008, durata 1500 ore, CFU 60, con esame finale presso l'Università Pegaso di Napoli; corso di perfezionamento/master in Didattica innovativa per l'apprendimento conseguito il 12.03.2016, 500 ore, CFU 20, con esame finale presso l'Università Giustino Fortunato di Benevento; la Ricorrente conseguì l'abilitazione per la Scuola Primaria presso l'Università Suor Orsola Benincasa con DM n. 21 del 09.02.2005 con inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento di Napoli, con punteggio 168, da ultimo aggiornamento; ha sempre svolto attività di docente presso scuole statali su posto di sostegno (il cui elenco costituisce parte integrante del presente ricorso).

Dunque, la posizione curriculare della Prof.ssa è tanto corposa da garantire una professionalità e competenza di gran lunga superiore ai neo-assunti, i quali l'hanno surclassata per essere stati inseriti (semplicemente) nella GM del 2012, nonostante la Ricorrente fu vincitrice di similare concorso molti anni prima (optando, però, negli anni, l'inserimento nella GAE).

L'inizio dell'attività scolastica da insegnante ebbe inizio nell'a.s. 2001/2002, per poi giungere ininterrottamente fino all'immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016, a seguire quello caratterizzato dalla Mobilità.

Dunque l'insegnante vinse il concorso dell'anno 2000, ottenendo l'abilitazione circa 18 anni prima dei docenti del concorso 2012, i quali, questi ultimi, in sede di Mobilità a.s. 16/17 hanno avuto una strana e particolare benedizione dal MIUR.

Si allega al presente ricorso l'intero curriculum vitae, che costituisce parte integrante dello stesso, vista la lunga elencazione dell'esperienza lavorativa, unitamente alla domanda di Mobilità con gli Ambiti preferiti, nonché l'elencazione degli stessi, giusta pubblicazione del MIUR (fonte http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml).

Immissione in ruolo e mobilità

Nell'agosto 2015 la docente inoltrava al MIUR, domanda di assunzione in base al Piano Straordinario, ex Legge n. 107/2015, art. 1⁹⁶-lett. b) e 98- lett.b), corrispondente alla Fase "**B**" (scuola Primaria su Sostegno), per l'anno scolastico 2015/2016.

Venne destinata per l'anno di prova nell'Ambito Territoriale di Modena, con decorrenza giuridica 1/09/2015 (a.s. 15/16), per scuola Primaria su Sostegno, la cui stipula, tenendo conto dell'intercorrente rapporto a tempo determinato, presso l'I.C. Don Giustino Russolillo di Napoli (tenuto in piedi per l'optato "*differimento*"), prevedeva una decorrenza giuridica al 01.09.2015 ed una economica al 01.07.2016.

La Ricorrente presentava domanda di Mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, legge 107, ivi dichiarando il servizio di pre-ruolo statale dal 2001 fino al 30.06.2016 (con incarico annuale a decorrere dall'a.s. 2006/2007 al 2015/2016 = 10 anni di pre-ruolo statale), riconoscendogli l'USP di Modena, un totale di **63 punti + 6** per ricongiungimento ai figli (i 63 punti verrebbero computati sommando il punteggio attribuito dall'USR 36 punti da anzianità [9*3] + 27 per il sostegno; venne commesso un errore di calcolo, in quanto gli anni di pre-ruolo statale furono 10, anziché 9, derivante un punteggio pari a 39 e non 36, per un totale di **66 punti + 6**); veniva inserita la dichiarata disponibilità di lavorare presso **scuole speciali**; venivano espresse nelle prime 27 preferenze gli Ambiti campani, avente identificazione numericamente ed in ordine progressivo con **0018**, 0019, 0017, 0012, 0013, 0014, 0004, 0005, 0001, 0002, 0007, 0008, 0010, 0011, 0009, 0003, 0006, 0015, 0016, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027; Ambito Lazio 0017, 0018, 0019, 0020 [...], Ambito Lazio 0021, 0022, 0023, 0024, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016; le province indicate furono solo campane.

In sede di assegnazione, attuata in Fase "**C**" (art. 6, CCNI 8.4.2016), venne destinata nella regione **Lombardia, Mantova, Ambito 0019**, presso la scuola San Giorgio, Primaria su Sostegno (giusta notifica del 29.07.2016), prestando servizio a partire dall'anno scolastico 1° settembre 2016; la docente inoltrava istanza di conciliazione, rinnovando la preferenza negli Ambiti campani ed evidenziando le criticità del sistema per aver favorito docenti con punteggio inferiore; non venne mai convocata, né risultava nell'elenco degli esclusi; constatava, infatti, dal bollettino nazionale delle conciliazioni, che **docenti con punteggi inferiori**, della stessa classe di concorso e tipologia di posto (primaria, sostegno EH), e stessa Fase di trasferimento (Fase C), ottennero, invece, assegnazioni in Ambiti campani oltre che laziali.

In data 21.09.2016 veniva impugnato il trasferimento, con riserva di agire giudizialmente per il giusto riconoscimento dell'Ambito preferito.

La docente ha proposto ricorso al TAR Lazio avverso l'O.M. n. 241/16, che, come è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia, e che ha, comunque,

In ogni caso resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che l'art. 63¹, D. Lgs. n. 165/01, prevede che "*sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.P.AA. di cui all'art. 1² [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi*".

DIRITTO

A) PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE

Premessa

La **Legge n. 107** (cd. "Buona Scuola") ha introdotto un doppio piano di intervento straordinario per la docenza di ogni ordine e grado; l'uno di carattere assunzionale, l'altro per la **mobilità**, entrambi divisi per fasi.

Il piano assunzionale, riguardante l'anno scolastico 2015/2016, è stato contrassegnato dal numero "**Zero**" e dalle lettere "**A**", "**B**" e "**C**", con attingimento dalle GM (graduatorie per titoli e merito, concorso ante-2012 e quello pubblicato nel 2012) e dalle GAE (graduatorie ad esaurimento), mentre la mobilità, è stata scandita dalle Fasi **A**, **B**, **C**, e **D**.

Il Legislatore ha puntato all'azzeramento delle GAE e delle GM, assumendo un numero straordinario di docenti, da collocare in mobilità, a partire dall'a.s. 16/17, secondo l'**organico "dell'autonomia"** (concetto introdotto con la legge n. 107), inteso come quello complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e di potenziamento, **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche**, come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predisposto ai sensi dell'art. 1¹⁴ (art. 1⁵, Legge n. 107).

Il detto organico è più ampio di quello "**di diritto**" [organico previsionale] e/o "**di fatto**" [organico variato, a seguito di varianti successive alle iscrizioni degli allievi].

FASI "ZERO" - "A"

L'immissione straordinaria "**ZERO**" ed "**A**" - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dallo straordinario piano di assunzione - è disciplinata dall'art. 1⁹⁶ e 98 (lett. a)), secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE sono stati assunti, **su base provinciale e sul concorso regionale** (compreso quello del 2012), **nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto** (cfr. art. 1⁹⁵, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi **B** e **C**, disciplinata dall'art. 1¹⁰⁰ (**scorrimonto nazionale**).

Non occorre presentare domanda per la **Fase Zero**, ma la sua proposizione avrebbe dato diritto a partecipare alle Fasi successive di immissione straordinaria, equivalendo, il rifiuto, alla cancellazione dalla Graduatoria, qualunque essa fosse; terminata la Fase **Zero**, tutte le Graduatorie dei concorsi ante-2012, sono state - appunto - azzerate.

Con la **Fase A** si è avviato il vero e proprio piano straordinario di assunzione (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la **Fase A**, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e **residuati** alla Fase precedente.

Anche per questa Fase non andava presentata domanda, il cui rifiuto alla proposta di nomina dall'USR, equivaleva ad estromissione per sempre delle Graduatorie; l'eventuale domanda presentata, avrebbe consentito di partecipare alle successive Fasi "**B**" e "**C**".

FASI "B" - "C"

Disciplinate dall'art. 1⁹⁶⁻⁹⁷ e 98 (lett. b) e c)), gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1/09/2015, **secondo la procedura di scorrimonto nazionale** e nel limite dei posti vacanti e disponibili **in organico di diritto**, residuati alle due Fasi precedenti.

Gli aspiranti docenti nella **Fase "B"** venivano nominati nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva.

La Fase "**B**" ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati nella fase "**Zero**" ed "**A**" per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Stessa disciplina è stata prevista per l'immissione **Fase "C"**, ovviamente in ordine residuale rispetto alla Fase precedente.

B) PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITA'

Premessa

La Mobilità, distinta in quattro Fasi (dalla **A** alla **D**), venne disciplinata dall'art. 1¹⁰⁸, L. n. 107, dall'art. 6 del CCNI 8/4/2016, dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Mentre l'OM ed il CCNI disciplinano una Mobilità anche su scuola e su base provinciale, oltre che interprovinciale/nazionale, il *comma 108* prevede solo quella nazionale/interprovinciale, per gli assunti entro l'a.s. 14/15 e per le immissioni in ruolo delle Fasi "B" e "C", omettendo di regolamentare le Fasi "Zero" ed "A", conseguendone censura di incostituzionalità dinanzi al TAR Campania.

Confrontando i *commi 108 e 98*, del cit. art. 1, emerge che le assunzioni straordinarie avverranno secondo la capienza *dell'organico di diritto* (art.1⁹⁸), mentre la Mobilità impiegherà i posti *dell'organico dell'autonomia (platea di posti più ampia)*, tenendo conto anche dei posti di potenziamento.

Ante-Mobilità e Mobilità

Violazione del previo esperimento rispetto al reclutamento

La Mobilità avvenne su base nazionale, secondo l'*"organico dell'autonomia"* (cfr. art. 8¹ CCNI 8/4/16), con precedenza assoluta dei docenti assunti fino all'a.s. 14/15, abbattendogli, per l'occasione, anche il vincolo alla permanenza triennale per la mobilità interprovinciale, potendola chiedere, dunque, già per l'a.s. 15/16 (art. 1¹⁰⁸ ultima parte, modif. L. n. 89/2016), con ricaduta sulla geografia dei posti vuoti e disponibili; per loro venne resa possibile, altresì, la successiva partecipazione a quella endo-provinciale (comunale e intercomunale- **Fase A₁**) ed inter-provinciale, di nuova disposizione (**Fase B₁**): gli assunti entro 14/15 hanno potuto beneficiare di un'immissione in ruolo, con la definizione della sede/scuola dopo il solo anno di prova.

Invero, assunti a settembre 2014, dopo solo un anno di insegnamento, tenendo conto dei posti *dell'organico dell'autonomia* disponibili e autorizzati, hanno ottenuto una sede interprovinciale (provvisoria) per l'a.s. 15/16, in quella fase *ante-mobilità* (avutasi in concomitanza con l'attuazione del piano straordinario di assunzione); partecipando alla Fase A₁, hanno consolidato la sede/scuola.

Contrariamente a quanto dispone la legge 107 (a.s. 16/17) la nuova *"piattaforma di organico"* venne impiegata un anno prima (a.s. 15/16) e, solo, per una specifica categoria di docenti.

Pertanto, con il *comma 108* si è attuata una preventiva mobilità (**art. 30, D. Lgs. n. 165/01**), prima ancora dello straordinario piano di movimentazione (a.s. 16/17), concedendo alla citata categoria di docenti, di accedere anche alla successiva Mobilità, che andava destinata ai solo neo-assunti con il piano assunzionale straordinario, perché realmente legittimati a ricoprire i posti ancora vuoti dopo la prima movimentazione (15/16).

Atteso che la maxi assunzione è stata preceduta da una prima mobilità (sulla scorta dello stesso organico dell'autonomia da coprire nell'a.s. 16/17), non può che ritenersi violato il principio di cui all'art. 30 cit. (avendo prima assunto e poi mobilitato).

Regolamentazione ed esecuzione

della Mobilità

I docenti GAE, immessi in ruolo con Fasi B e C, secondo la norma, avrebbero partecipato alla movimentazione solo successivamente al completamento della Mobilità (*comma 108 prima parte*); con la successiva stipula del CCNI questi ultimi subirono un ulteriore *"spostamento"* in avanti del loro *"turno di mobilitazione"*, perché **posposti** alla Fase "B" (comprendente i *soliti* docenti [14/15] e quelli della GM 2012), beneficiari, inoltre, di un'illegittima *"riserva"*, disciplinata dal CCNI.

C.C.N.I.

dell'8 aprile 2016

La materia della Mobilità è stata delegata in gran parte alla CCNI: *"i docenti immessi in ruolo nella Fase B e C partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da GM partecipano alla Fase B dei movimenti ex art. 6 con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da GAE partecipano alla Fase C per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da GM tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti GAE tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinarietà degli ambiti e province previste dall'O.M."* (**art. 2³**).

Oltre all'obbligatorietà della domanda di Mobilità, salta agli occhi *"l'accantonamento dei posti"* per le GM che risulta disciplinata in sede contrattuale, ma non disposta punitivamente nell'Ordinanza Ministeriale, ponendo una seria riflessione sulla validità costituzionale del privilegio accordato, che a breve si dirà.

L'**art.8⁹** dispone, in aggiunta, che per le Fasi di Mobilità sono disponibili i posti utilizzati per l'assegnazione provvisoria dei docenti GAE, mentre sono accantonati (ndr, riservati) i posti dei docenti GM, subendo, così, i docenti GAE una riduzione dei posti occupabili, attraverso un accaparramento preventivo di altri colleghi, secondo regole di ingiustificato vantaggio, rispetto a situazioni di partenza identiche.

Ulteriori vantaggi in sede di attuazione della Mobilità

Una curiosa previsione normativa del contratto collettivo integrativo (**art. 9⁴**), riguardante la scuola dell'**infanzia e la primaria**, dispone l'assegnazione della sede definitiva, anche d'ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia e in attesa di sede; *ciò, prima ancora di eseguire la fase B della mobilità*, ossia dopo aver mobilitato i docenti a.s. 14/15 e quelli assunti in Fase Zero ed A.

Parrebbe rappresentare una fase intermedia tra quella A e B, che riempirebbe tutti i posti degli ambiti e province già occupati dai docenti, prima ancora di passare alla Fase B e, soprattutto, alla C.

Atteso che la Fase B₂ (relativa ai docenti GM) finalizza la mobilità all'assegnazione definitiva (a differenza della GAE, perché triennale), vuol dire che costoro, prima ancora di essere possibilmente mobilitati in un diverso ambito della stessa provincia assegnata nell'a.s. 15/16, hanno potuto godere, addirittura, di un'assegnazione d'ufficio definitiva nella provincia operanti, presso la stessa sede occupata.

Discriminazioni

Con l'avvio della (*successiva*) Mobilità straordinaria (16/17), i docenti *favoriti* (14/15), hanno potuto concorrere (Fase "A₁") - **senza competere con altre categorie di docenti - anche** sui posti vacanti e disponibili assegnati in via provvisoria ai docenti delle **GAE** ed immessi in ruolo con le **Fasi B e C**.

Attenzione !!! si parla solo delle GAE, ma non delle GM, i cui posti, occupati provvisoriamente (15/16), non sono stati *"offerta"* sul mercato per la mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, "utilizzare" (Fase B₂) i posti disponibili e **residuati** alla Fase A₁₋₂, compreso quelli occupati provvisoriamente (15/16) dalle GAE.

Altra inflazione *"punitiva"* per le GAE è data dal CCNI che ha previsto per gli **assunti a.s. 14/15**, per le **Fasi Zero ed A** e quelli **GM 15/16**, una mobilità all'interno della stessa provincia; **SOLO** per i docenti GAE a.s. 15/16 è stata prevista la **SOLA** mobilità fuori provincia (cfr. Fasi A e B con Fase C, art. 6, CCNI 2016), senza poter aspirare, tra l'altro, ad una sede definitiva.

Così l'attribuzione della sede definitiva alla docenza GM, in Fase B₂ dopo un solo anno dall'immissione in ruolo, fa da contraltare alla Mobilità GAE, Fase C, rispetto alla quale l'art. 1¹⁰⁸ dispone un incarico triennale in ambito nazionale, coincidente con il periodo del PTOF, con l'ovvia considerazione che se fosse stata attribuita la giusta sede alla Ricorrente, sarebbe stata costretta, in ogni caso, a rifare le valigie dopo solo tre anni (ndr, *mobilità precaria*, successiva alla già subita *precarietà assunzionale*).

Le discriminazioni tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato non solo la Mobilità, ma anche l'immissione in ruolo per l'a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso l'attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (art. 1¹⁰⁰), ma con **priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed idonei)** rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM.

Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all'immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti nel 2014 titolari della graduatoria per l'assunzione (a seguito di un provvedimento normativo successivo ad hoc), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo.

Tant'è che Questa docente, all'età di 43 anni, avendo ottenuto servizio scolastico sempre in Campania, confidava nell'assegnazione definitiva a Napoli/Caserta, non ravvisando l'utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per averne vinto uno precedente ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti e non si immaginava che il bando 2012 tenesse nascosto l'eccezionale (e postumo) diritto di immissione in ruolo anche degli **"idonei"**.

Sbilenco è stata anche l'attribuzione (con esclusione della GAE) della titolarità su scuola per le Fasi **A₁₋₂ e B₁** (assunti con le "vecchie regole"), beneficiando costoro della possibilità di avere fissa **la scuola**, dopo solo l'anno di prova, senza mai spostarsi *logicamente* dalla sede di assegnazione provvisoria (e magari senza aver mai insegnato prima del 15/16).

Non può che ravvisarvi una clamorosa ed evidente discriminazione e disparità di trattamento tra categorie di docenti **identici** (soprattutto tra i docenti GM e GAE, delle Fasi B e C di immissione), sotto il profilo della modalità e tempistica di assunzione; non può che ritenersi fortemente discriminante l'impalcatura normativa descritta, compreso quanto previsto con la contrattazione collettiva, tanto da esporre, tra l'altro, solo i docenti GAE alla chiamata diretta del Dirigente Scolastico, perché possibili titolari del solo Ambito e per un lungo periodo triennale.

C) DECRETO LEGISLATIVO

N. 297/1994

La norma di cui all'art. 462^{u.c.}, dispone che le modifiche ed integrazioni alle ordinanze del Ministro relative alla mobilità del personale della scuola ha luogo in sede contrattuale.

Ciò vuol dire che l'O.M. avrebbe dovuto indicare cosa aggiungere in sede contrattuale rispetto a quanto già previsto dall'Ordinanza.

Nel caso di specie, invece, l'O.M. (che nella premessa richiama il CCNI mobilità a.s. 16/17), all'art. 1 precisa che le norme contenute in essa determinano le “modalità” di applicazione delle disposizioni formulate dal CCNI, concernente la mobilità: i ruoli sono stati, dunque, invertiti.

La conseguenza di diritto è la disapplicazione delle norme contrattuali che non siano di promanazione normativa, o che siano stipulate in dispregio alla riserva di legge (art. 40^{3-quinquies}, D. Lgs. n. 165/2001).

In particolare

Gli artt. 8^o e 9^o del CCNI introducono un criterio non riportato dall'O.M. (e dunque vanno disapplicati), la cui attuazione ha compromesso il pari trattamento del criterio della vicinorietà, che seppur l'art. 9¹⁶ dell'O.M. lo richiama, non indica per le GM alcuna “riserva” dei posti nella provincia, né tanto lo favorisce con l'intervento d'ufficio.

Proprio la vicinorietà, quale principio applicato dal CCNI in diversa misura tra le GM e le GAE, trova piena attuazione per i primi, e scarsa applicazione pratica per i secondi, atteso che il punteggio della Ricorrente è maggiore di quello di tanti altri docenti, molti dei quali della GM (ovvero docenti con precedenza inapplicabili), destinati, questi ultimi, nella provincia/ambito/sede indicati nella loro domanda di mobilità.

Il CCNI restringe le possibilità di assegnazione secondo il principio della vicinorietà per le GAE, soprattutto per l'Infanzia e la Primaria, mentre l'O.M., con l'art. 8⁴, non dispone “riserve”, ma dà facoltà di partecipare alla movimentazione secondo le “modalità” contenute nel CCNI (che non attengono alla regolamentazione [discriminante] della mobilità).

Violazione fonti del diritto

La fonte contrattuale può aggiungersi a quella legislativa, senza poterla sostituire o derogare se non in senso migliorativo per il personale; nel caso di specie, invece, a dettare la disciplina della mobilità scolastica 16/17 è il CCNI e non l'O.M. n. 241.

L'O.M. avrebbe dovuto indicare i principi con riserve in bianco, da riempire con la contrattazione, entro i limiti fissati dall'Ordinanza stessa; invece, viene stipulato prima il CCNI e, subito dopo, con Ordinanza Ministeriale, si determinano le “modalità” di applicazione delle disposizioni del CCNI, lasciando uno spazio di regolamentazione discrezionale alle parti Sociali, senza ricevere indicazioni di principio da norme “superiori”, con evidenti discriminazioni.

TRASFERIMENTO

Obbligatorio

Oltre alle illegittimità testé riferite, la Mobilità 16/17 ha implicato violazioni di legge riguardo anche l'operatività del trasferimento.

L'art. 460 D. Lgs. n. 297/94, prevede un trasferimento su domanda o d'ufficio, precisando che la norma di cui all'art. 467, rubricata “trasferimento d'ufficio” disciplina (ndr. “soltanto”) casi ben specifici, dunque a numero chiuso (soppressione del posto di lavoro o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede).

Atteso che nel caso di specie (mobilità Fase C), la domanda era obbligatoria (e non facoltativa), derivava, in caso di mancata proposizione, la sanzione del trasferimento d'ufficio (con un punteggio pari a zero), assumendo le sembianze di un trasferimento disciplinare.

Per cui, nel caso di specie, il trasferimento/mobilità non può ritenersi attivato su domanda spontanea, attesa anche l'assegnazione di Ambito del tutto arbitraria dell'Ufficio, attuata secondo un meccanismo lesivo dello scorrimento della graduatoria.

Nei casi di trasferimento d'ufficio, inoltre, si tiene sempre conto delle esigenze delle famiglie e dell'anzianità di servizio di ruolo (art. 467²), condizioni assolutamente trascurate sia dalla legge 107, che dall'OM e dalla CCNI.

Facoltativo

Pur volendo considerare volontaria (con tanta fantasia) la domanda di trasferimento Fase C, l'art. 463¹ dispone che i “trasferimenti a domanda” sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze familiari (fortemente compromesse e lese con lo straordinario piano di Mobilità), nonché dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella ministeriale.

Il secondo comma, aggiunge che nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale docente che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno tre anni, rappresentando una condizione di preferenza per la mobilità/trasferimento.

Da qui delle ovvie censure, rammentando che gli assunti entro l'a.s. 14/15, in deroga alla triennialità, hanno avuto una corsia macro-preferenziale rispetto a tutti i docenti del trasferimento inter-provinciale, oltre che su scuola, in Ambito/provinciale.

Dunque nonostante il triennio annullato e la non verifica di detta condizione temporale, i docenti assunti nell'a.s. 14/15 hanno goduto dello straordinario beneficio di cui all'art. 463², virtualmente attribuito.

Il terzo comma dispone, infine, l'attribuzione di un punteggio dovuto al superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo o ai ruoli di pari livello o di livello superiore; ma la norma non prevede un punteggio particolare per le GM in sede di mobilità/trasferimento, che invece, è stata attribuito dalla legge 107, conferendovi scandalosi privilegi, rispetto alle GAE, nonostante il maggior punteggio conseguito e posseduto da questi ultimi, rispetto ai primi.

D) DIRITTO DI PRECEDENZA

L'obbligatorietà della domanda di trasferimento coinvolge anche l'argomento del diritto di precedenza.

Il piano straordinario di mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, ha visto l'applicazione delle c.d. precedenze, ex art. 13 CCNI dell'8/4/2016.

Il primo comma dispone che “le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categorie e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”.

“1) Disabilità e gravi motivi di salute; 2) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; 3) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; 8) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7.08.1998.”

Il terzo comma, primo periodo, dispone: “le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute SOLO nelle operazioni di mobilità volontaria”.

L'O.M., all'art. 8¹, dispone che “i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzione straordinario (Zero ed A) [...] possono chiedere il trasferimento [...]”; detti docenti sono contemplati nella Fase A e B₁ della mobilità, ex art. 6, CCNI 2016, il quale articolo, facoltizza la mobilità anche alla Fase D; rimane, invece, obbligatoria la mobilità di cui alla Fase B₂, nonché la Fase C.

L'art. 1¹⁰⁸ dispone che gli assunti entro il 14/15 partecipano alla mobilità su domanda; i docenti GAE (Fasi A e B di immissione) mobilitati “successivamente”, partecipano a prescindere dalla domanda (perché la norma non riporta la locuzione “a domanda”).

Dall'O.M., art. 8, si rinvengono, più dettagliatamente, le categorie di docenti facoltizzati a presentare domanda di mobilità, riguardanti quelle di immissione fino al 14/15, Fasi Zero ed A, rimanendo estranei a detta opzione le altre categorie immesse in ruolo, ossia quelle della Fase B₂ e C (GAE e GM).

La norma prevede la facoltà di movimentazione solo per alcuni docenti, dovendola ritenere obbligatoria per le categorie residue.

Pertanto, i docenti GAE, Fase C, sono espressamente onerati alla domanda, mentre quelli delle GM (B₂), non richiamati dall'O.M., non possono che essere stati obbligati alla movimentazione.

Dunque, non può certamente qualificarsi Mobilità volontaria quella “imposta” alla docente/Ricorrente, implicando (l'omessa presentazione) un trasferimento d'ufficio in condizioni peggiorative di quelle possedute, in termini di graduatoria/punteggio, a differenza dei docenti delle Fasi A_{1 e 2} e B₁ (cfr. O.M. art. 8¹).

Al di là della costrizione, si è appurato successivamente, a seguito di formulata istanza di mobilità con preferenze, l'assegnazione avvenuta (in ogni caso) d'ufficio, senza un criterio trasparente.

A completamento e a suffragio, si richiama l'art. 21, L. 104/92, ipotesi più che ricorrente tra le precedenti "sfruttate" per la Mobilità Legge n.107, in linea con la previsione del CCNI 2016, concedendo il diritto alla precedenza in sede di trasferimento a domanda (ndr, volontaria).

E) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Solo in via del tutto gradata, e solo se si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241/16 (attuativa del CCNI), sotto il profilo della parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM 2012, si solleva incidente di incostituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'art. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'art. 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, rendono effettivo l'esercizio; dell'art. 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente disatteso nel caso di specie, ove si consideri che la Ricorrente, 43enne, sradicata dal suo territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa, con l'aggravante di essere nucleo monoreddito); dell'art. 37, per l'impedimento a consentire la funzione familiare della donna; dell'art. 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

F) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

In generale

Ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi : il "*fumus boni iuris*" ed il "*periculum in mora*".

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

Fumus boni iuris

Per effetto dell'illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241, la Ricorrente ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale Campania (0018), con un punteggio ai fini della mobilità di punti 63+6 (fermo restando il giusto punteggio 66+6), superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012 e dalla stessa GAE, Fase C della mobilità, molti dei quali destinati in Campania a seguito del tentativo di conciliazione (ovvero in possesso di precedenza inammissibili):

- 1) OPEROSO NICOLINA, Fase C, Campania, Ambito 0011, punti 2, Primaria Sostegno (indicato come 14° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 2) MONTELLA ANTONELLA, Fase C, Campania, Ambito 0018, punti 24, Primaria Sostegno (indicato come 1° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 3) AVALLONE ANTONIETTA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 24, Primaria Sostegno;-----
- 4) PISAPIA ANTONELLA, Fase C, Campania, Ambito 0007, punti 26, Primaria Sostegno (indicato come 11° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 5) MAISTO TERESA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 26, Primaria Sostegno;-----
- 6) DE CARLUCCIO LUANA, Fase B₂, Campania, Ambito 0026, punti 34, Primaria Sostegno (indicato come 26° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 7) CHIARIELLO ROSA, Fase B₂, Campania, Ambito 0014, punti 35, Primaria Sostegno;-----
- 8) DI CAMILLO ANNUNZIATA, Fase B₂, Campania, Ambito 0026, punti 58, Primaria Sostegno;-----
- 9) NUZZI MARIA, Fase C, Campania, Ambito 0011, punti 59, Primaria Sostegno;-----
- 10) D'ANGELI MARIA ISABELLA, Fase B₂, Campania, Ambito 0013, punti 60, Primaria Sostegno (indicato come 5° preferenza dalla Ricorrente);-----
- 11) ADAMO ANNALISA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 61, Primaria Sostegno;-----
- 12) ALBERTINI ALESSANDRA, Fase C, Campania, Ambito 0014, punti 61, Primaria Sostegno.-----

La Ricorrente è stata palesemente pregiudicata a vantaggio di altri docenti, pur avendo lei un punteggio superiore.

Fatto ancor più grave !

Dopo la Mobilità e l'assegnazione illegittima, sono stati individuati presso gli stessi Ambiti indicati dalla Ricorrente, per la scuola primaria, per l'a.s. 16/17, un corposo numero di posti vuoti e disponibili, in provincia di Napoli e Caserta sostegno/primaria, giusto provvedimento dirigenziale, a firma del dott. Romano dell'08/09/2016 con rettifica del 27/09/2016 pubblicati sul sito dell'U.S.P. di Caserta e altro provvedimento dirigenziale a firma della dott.ssa Maria Teresa De Lisa Prot.n. 4005 del 15/09/2016 pubblicato sul sito dell'U.S.P. di Napoli.

In particolare, durante la Mobilità in provincia di Caserta e di Napoli, vi era un numero ridottissimo di posti vuoti e disponibili su Sostegno, per poi "scoprire", in sede di assegnazione provvisoria, dopo l'esaurimento della procedura di Mobilità, oltre 2.000 (duemila) posti su Sostegno in provincia di Napoli e Caserta.

Fondatezza del ricorso

Evidente discriminazione e disparità di trattamento dei docenti; esistenza di una maggiore anzianità di quelli appartenenti alle GAE rispetto alla GM (sia per età anagrafica, sia per esperienza professionale e sia, infine, per un maggior bagaglio di conoscenze, per una più vasta attività di approfondimento didattico praticato negli anni di servizio svolto in pre-ruolo); discriminazione anche tra gli stessi docenti delle GAE, che in "Mobilità" (e in sede di conciliazione) hanno visto un oscuramento della graduatoria, applicando criteri non pubblicizzati; assegnazione alla provincia di Caserta/Napoli, senza rispettare il giusto criterio dello scorrimento, contrariamente alle legittime aspettative della docente Tamburrino, che confidava nel punteggio posseduto. Dunque, oltre alla prima Fase della movimentazione/mobilità, anche in quella successiva delle conciliazioni, si è assistito ad una assegnazione discriminante (anche da parte dei docenti della stessa Fase di Mobilità C, ma con punteggi inferiori alla Prof. Tamburrino), con palese lesione del diritto soggettivo della Ricorrente.

Periculum in mora

Il *periculum* va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzarne integralmente il contenuto; sia nei casi in cui la lesione dello stesso sia grave, imminente ed irreversibile, nell'attesa della sentenza definitiva nel merito.

Nel caso di specie, l'insegnante ha svolto il proprio ruolo sempre in Campania, anche dopo l'immissione in ruolo, con radicalizzazione in detto territorio, non solo familiare, ma anche lavorativa, tanto che aveva chiesto ed ottenuto per motivi di lavoro il differimento di servizio prima ancora di assumere servizio a Modena, confidando nell'assegnazione definitiva a Napoli/Caserta; la mobilitazione in Lombardia all'età di 43 anni, con assegnazione del luogo di lavoro ad oltre 900 chilometri, provocò uno sconcerto, soprattutto l'impossibile praticabilità, se non con grave ripercussioni familiari.

Tant'è che, preso servizio a Mantova lasciò i tre figli (tutti studenti e residenti con la madre in provincia di Caserta), due dei quali minori (16 e 12 anni), atteso l'affidamento degli stessi del Tribunale a seguito di divorzio dal marito (cfr. stato di famiglia) con l'aggravante di avere con sé due genitori anziani, affetti da gravi patologie, invasi entrambi dalla paura di non essere in grado di accudire se stessi ed i nipoti lasciati a loro.

L'enorme lontananza genera una polverizzazione dell'unico reddito posseduto dalla Ricorrente, su cui incidono i costi indispensabili, come ad esempio il fitto.

La docente presenta, inoltre, una condizione di salute non del tutto ottimale, affetta da artrosi, cervicgia acuta, ernia discale, riduzione marcata della normale attività prensile, con ricadute sulla piena idoneità lavorativa, che verrebbe ulteriormente compromessa con lunghi percorsi da praticare per raggiungere la famiglia, per indispensabili esigenze di ricongiunzione con i propri figli minori.

Le difficoltà descritte rendono, dunque, impraticabile la permanenza di almeno tre anni presso la sede distante centinaia di chilometri.

Irreparabilità

L'irreparabilità/irreversibilità del danno attiene a posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso anche di rilievo e protezione costituzionale); pertanto l'intervento urgente del Giudice è motivato anche da un danno che non può essere più tutelato in modo pieno ed effettivo.

Nel caso di specie l'irreparabilità/irreversibilità sta nel tipo di lesione di diritto costituzionale, consistito in un "differente trattamento" in sede di mobilità, e se il "*pari trattamento*" non viene garantito subito, la rimozione degli effetti, con sentenza successiva (**a ridosso del termine triennale, dopo il quale la docente riproporrà domanda di mobilità**) sarà inutile, in quanto il loro carattere deleterio si sarà ormai consumato e non sarà più ripristinabile; ciò comporterà uno scarto intollerabile, tra il danno subito e quello ristorato : il mancato ripristino entro un ragionevole tempo, costituisce un grave danno.

Pertanto l'urgenza corre su due condizioni : ripristinare un equilibrio nella concorsualità (scorrimento graduatoria) tra i docenti mobilitati; ottenere l'assegnazione in un Ambito "preferito", ancor prima di conseguirla all'esito del giudizio, i cui effetti potrebbero essere inefficaci, atteso la permanenza solo triennale presso l'errato Ambito/sede/scuola.

Dunque la durata del giudizio, sovrapponibile alla permanenza triennale (o poco meno di essa), implica l'inutile ottenimento di sentenza di assegnazione, in quanto un medesimo risultato verrebbe conseguito con la mera domanda di trasferimento.

Inoltre, la Ricorrente, subendo l'illegittima assegnazione nell'Ambito lombardo, e per tutta la durata di un giudizio, subirebbe perdita di *chance* (nel senso di ridurre la possibilità di occupare posti, nel tempo riempiti, prima ancora della pubblicazione della sentenza), atteso che i vari

Ambiti/sede/scuole, nel tempo, potrebbero essere occupati da docenti con (legittimo) diritto di precedenza, o perché soprannumerari, o perché fuori sede da oltre 8 anni.

Inoltre, l'anzianità di servizio verrebbe maturata ed acquisita in "territorio scolastico" diverso da quello in cui potrebbe essere ubicata per effetto della sentenza.

Conclusioni

Oggetto della controversia di merito attiene l'intervento del Giudice affinché rimuova gli effetti discriminatori e di difforme trattamento operati dalla procedura di mobilità (e, nel caso di specie, anche dalla movimentazione seguita alle conciliazioni), i cui effetti potrebbero essere limitati nel triennio (ex art. 1¹⁰⁸, legge n. 107/15); pertanto la lesione perdura per un limitato tempo, e se consentito di ulteriormente effondersi, inutile sarà il giudizio, laddove terminerà in un tempo i cui effetti del danno (ubicazione lavorativa su piano discriminatorio), non saranno più reintegrabili in misura piena ed effettiva.

Tanto ritenuto e premesso, l'Istante, come ut suprarapp.ta, difesa e dom.ta, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accogliere le seguenti domande:

- A) In ordine al *fumus boni iuris*, ritenere e dichiarare nel merito - previa disapplicazione del CCNI dell'8/4/16 e dell'O.M. n. 241/2016, in quanto illegittimi ed in contrasto con l'art. 1¹⁰⁸ legge n. 107/15, giusta modifica, ex art. 1/bis, legge n. 89/15 - il diritto della docente Tamburrino all'assegnazione, in via principale, della sede definitiva nell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, ovvero in via subordinata in quello di Caserta;
- B) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ambito 0019, assegnando con contratto full time presso la sede indicata nella prima preferenza, ovvero con assegnazione provvisoria in Ambiti provinciali della Campania, in primis Caserta, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
- C) in via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche già esposto, sollevare incidente costituzionale dell'art. 1¹⁰⁸, della legge n. 107/2015 e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva, applicando una delle soluzioni di cui ai punti A) e B) delle conclusioni;
- D) Ordinare al MIUR di comunicare gli indirizzi dei sig.ri indicati in epigrafe, tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012, ovvero di tutti quelli espressi in epigrafe, perché indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità in modo incompleto;
- E) In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM 2012, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania;
- F) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di merito, che fin d'ora si chiede di fissarsi, per ivi sentirsi accogliere, in detta sede, la domanda : assegnare in via definitiva presso la Provincia/Ambito di Napoli (in via subordinata, Caserta) indicata in domanda, con le stesse caratteristiche contrattuali applicate in sede di mobilità, e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare, in applicazione nel principio di vicinorietà.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad 259,00, ma considerato il limite di reddito non superiore alla soglia di legge, la docente ne è esentata dal pagamento.

(Antonietta Tamburrino)

(Avv. Massimo Taffuri)

Si producono i seguenti documenti:

- 1. Curriculum vitae;
- 2. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
- 3. Contratto a tempo determinato;
- 4. Copia della domanda di mobilità 2016/2017;
- 5. Copia perfezionamento della proposta di assunzione ai sensi della Legge 107/2015;
- 6. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
- 7. Richiesta di tentativo di conciliazione con prova della notifica;
- 8. Autodichiarazione dei corsi;
- 9. Attestati dei titoli e corsi frequentati;
- 10. Copia del bollettino post mobilità – disponibilità residue Scuola Primaria Caserta;
- 11. Copia del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla Ricorrente;
- 12. Copia spese sostenute dalla docente per lavorare nella nuova sede;
- 13. Copia dichiarazione di residenza genitori;
- 14. Copia certificati medici attestanti lo stato di salute precario della Ricorrente;
- 15. Copia certificato medico Inps Sig. Tamburrino Giovanni (padre);
- 16. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
- 17. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
- 18. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Tamburrino Antonietta;
- 19. Stato di famiglia;
- 20. Impugnativa di trasferimento del 21 settembre 2016;
- 21. Elenco Ambiti territoriali;
- 22. Bollettino ufficiale post conciliazioni;
- 23. Bollettino ufficiale movimenti interprovinciali Scuola Primaria.

(Avv. Massimo Taffuri)

”

All'udienza del 22 febbraio 2017 veniva discussa la causa dinanzi al Tribunale di Mantova, per l'accertamento dei presupposti ex art. 700 c.p.c.

Il Giudice si riservava e, all'esito, con provvedimento n. 335/2017 del 23.02.2017, rigettava il ricorso, con condanna della docente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in € 1.400/00.

In particolare

Viene ritenuto non sussistente il pericolo di un danno imminente ed irreparabile, per aver ottenuto la Reclamante l'assegnazione provvisoria in un istituto scolastico di Caserta in data 28 settembre 2016 (fino ad agosto 2017), escludendo, ciò, il paventato pericolo di un luogo di lavoro distante oltre 900 km dalla residenza, e che solo **nella peggiore delle ipotesi (afferma il Giudice), riprenderebbe servizio a Mantova dal settembre 2017.**

Aggiungeva il Magistrato che il presupposto del pregiudizio imminente ed irreparabile, temuto durante il tempo occorrente per far valere un diritto in via ordinaria, non sussiste in quanto la causa di merito, vertente su questioni di mero diritto, avrebbe potuto essere decisa in tempi ragionevoli; viene



osservato, in ultima analisi, dal Giudice che **verosimilmente** il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione (Mantova) sarà rimosso, con la conseguenza che la Ricorrente **con tutta probabilità** potrà partecipare ad una nuova procedura di mobilità.

Per il prossimo anno scolastico 2017/18 - aggiunge il Giudicante - si prevede un'ulteriore deroga al vincolo triennale, come stabilito nell'intesa del 29 dicembre 2016 e confermato in fase di contrattazione tra sindacati e Miur.

Osservazioni in fatto e diritto

La docente Tamburrino, in via preliminare, riferisce al Collegio di aver evidenziato all'udienza di discussione tenutasi il **4.01.2017 dinanzi al Tribunale di Napoli**, la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria C.V. (cfr. doc. all.), mostrando il chiaro intento di nulla nascondere alla Magistratura circa la competenza territoriale, evidenziandolo anche a Mantova, all'udienza del 22.02.2017 (cfr. doc. all.).

Ad oggi, inoltre, nessuna previsione normativa e/o contrattuale conforta le aspettative della prof.ssa, costretta, invece, a rientrare a Mantova dal settembre 2017, presso l'istituto assegnatole in sede di mobilità.

Sul punto il Giudice compie, tra l'altro, un errore interpretativo, ritenendo che il vincolo triennale decada, facendo riferimento alla sede di prima assegnazione : detto vincolo PERMANE in detta sede (Mantova), venendo meno, e così decadendo, **solo** per chi può presentare domanda di mobilità (e in materia vi sono solo informazioni nebulose), e **gli venga accolta** (condizione di non poco conto).

Con l'intesa di dicembre 2016, richiamata dal Magistrato, viene quantificata la quota dei docenti da mobilitare per l'anno scolastico 17/18 nella misura del 30% (cfr. doc. all.), che, così congegnata, sbaraglierà ogni possibile mobilitazione per la Reclamante, perché è matematicamente inimmaginabile un evento migliorativo con una disponibilità di posti ridotti, rispetto alla precedente mobilitazione che ha utilizzato **TUTTI** i posti disponibili sul territorio nazionale; non è trascurabile, sotto questo profilo, l'esistenza dei provvedimenti giudiziali ad oggi accolti, e tutti in esecuzione, e quelli ancora pendenti.

Non sfuggirà all'interprete adito, dunque, che l'allontanamento da Mantova della docente è legato a vincoli di attesa e di aspettativa normativa, **che ad oggi non sono configurati**; risulta, invece, più verosimile, sul piano della verificabilità, la permanenza a Mantova, **condizionata solo allo scadere dell'assegnazione provvisoria in Caserta (agosto 2017)**.

Sul piano del *pericolo*, dunque, la tesi giudiziale contrasta con la propria ammissione su la possibile verifica della condizione paventata dalla Reclamante (ndr, conferma a Mantova), sempre più certa, visto pure, tra l'altro, il perdurare dell'incertezza su *come* e *quando* presentare le domande di mobilità, atteso gli inutili rinvii che le parti provocano (cfr. doc. all.).

Le ragioni del Giudice, dunque, **contrarie alla Reclamante, oltre ad essere incoerenti, sono fondate su ipotesi di difficile realizzazione, paventando uno spostamento altrove da Mantova** (senza dire dove, atteso che la mobilità non va intesa come rientro certo in Napoli/Caserta, ma come collocazione in qualunque altra regione).

Assegnazione provvisoria

In sede cautelare il Giudice ritiene inesistente il pericolo per il fatto che fino ad agosto 2017 la docente beneficerà di un'assegnazione provvisoria.

Ebbene, fermo restando la triennalità di cui sopra - vigente fino all'avvenuta mobilitazione, unica condizione che eliderebbe il pericolo paventato - si aggiunge, altresì, che **il Ministro Fedeli ha riferito in Parlamento, sulle assegnazioni provvisorie**.

Da una interrogazione parlamentare, promossa dal Movimento 5 Stelle, è stato dichiarato dal Ministro che le assegnazioni provvisorie della scuola per l'anno scolastico 17/18 ci saranno, ma senza deroga al vincolo triennale: "dal prossimo anno scolastico la continuità didattica verrà assicurata anche dall'applicazione delle disposizioni ordinarie in materia di assegnazione provvisorie, venuto meno il regime transitorio che valeva solo per l'anno scolastico 16/17, con la conseguenza che per l'anno scolastico 17/18 le assegnazioni provvisorie potranno essere richieste solo per alcune categorie di docenti".

I docenti interessati all'assegnazione provvisoria sono (cfr. CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 art. 7):

1. Personale con gravi motivi di salute
2. Personale con disabilità che ha bisogno di cure continuative
3. Personale destinatario dell'art. 33^{5 e 7} Legge n. 104/92
4. Madri o padri di figli con età inferiore ai 6 anni (fino al 2015 erano 3 anni)
5. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata



6. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
7. Madri o padri di figli con età inferiore ai 12 anni (fino al 2015 erano 8 anni), possono presentare in deroga al vincolo triennale, ma non hanno precedenza.

La Reclamante non ha nessuno di questi requisiti che la legittimerebbe ad avere l'assegnazione provvisoria anche per l'anno scolastico 17/18, per cui la Campania sarà in ogni caso esclusa, dopo aver subito l'ingiusta discriminazione già per l'anno scolastico 16/17.

Inoltre, la reclamante, con richiesta inoltrata al MIUR, per il tramite dell'ufficio legale per ottenere una maggiore certezza di assegnazione, il Dirigente Bonelli rispose con missiva del 23.02.2017 escludendo al momento possibili procedura in autotutela, per l'assegnazione ad Ambiti preferiti in domanda (cfr. doc. all.); **per cui la considerazione più ovvia è quella di non avere assegnazioni provvisorie; né essere assegnata in altro modo dal MIUR; né sperare in una procedura di mobilità nuova, perché anticipata con condizioni più che stringenti.**

Periculum

L'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza non deve essere di remota possibilità, *ma incombere con vicina probabilità*, e che l'iter con il quale si è condotti a detto evento appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79; Paoloni 1987, 1208).

Pertanto, quando il pregiudizio non si sia verificato, nemmeno in parte, il criterio *dell'imminenza* deve essere apprezzato non soltanto in termini meramente cronologici, ma con riferimento a fatti e/o circostanze che siano in grado di far ritenere esistenti i presupposti dell'iter di formazione e di produzione del pregiudizio (è ipotizzabile quando il processo di realizzazione del fatto dannoso è in atto, e l'intervento del Giudice può paralizzarlo, ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto); occorre tener conto, da un lato, del tipo di situazione giuridica minacciata e, dall'altro, delle caratteristiche di produzione dell'evento pregiudizievole (Pretura Milano 10.08.1996).

Caso di specie

Le ipotesi descritte sono sovrapponibili al caso in esame, atteso che - oltre alla macroscopica lesione del diritto della docente (cfr. argomentazione su *fumus*, articolate sia con il 700 che con il reclamo), in aggiunta all'**effettiva assegnazione giuridica** all'Ambito di Mantova (radicandosi per questo anche la competenza territoriale del Tribunale) - risulta sostenibile la verifica della condizione lesiva (ndr, rientro in Mantova il 1° settembre 2017), per cui l'iter formativo dell'evento pregiudizievole si è già avviato con l'assegnazione triennale (a.s. 2016/17), prossimo a realizzarsi con l'elevata probabilità di rientrare in servizio a 900 km da casa propria.

Si rammenta, all'uopo, che la Reclamante, divorziata dal marito, con affidamento prevalente dei tre figli, di cui due minori, il prevedibile rientro in Mantova, provocherà un vuoto negli affetti familiari, che vede i figli lontani da un padre (titolare del solo diritto di visita), e dalla madre, che sarà presente (da settembre 2017) con cadenza quindicinale o mensile, con la costrizione per i ragazzi di vivere per alcuni anni la loro vita adolescenziale senza la costante presenza di una madre.

Pertanto

Vista la possibilità di rimanere a Mantova (circostanza non esclusa dal Giudice); vista, ad oggi, l'assenza di una regolamentazione normativa e/o contrattuale che consentirebbe **alla docente Tamburrino** la rimozione degli effetti legati all'assegnazione triennale in Mantova; vista, in fine, la non dichiarata infondatezza del Giudice del pericolo rappresentato in ricorso dalla Ricorrente (*900 km dalla residenza, conseguente lontananza dai tre figli e polverizzazione dell'unico reddito posseduto e dal possibile aggravamento delle precarie condizioni di salute della ricorrente*), si ritiene accoglibile l'esasperata condizione derivante dal subito torto nell'espletamento della procedura di mobilità.

Ad oggi, inoltre, risulta ancora pendente la richiesta di fissazione del merito, formulata con il ricorso ex art. 700 c.p.c., a cui il Giudice di Prime Cure non ha ancora disposto nulla; ciò favorisce il differimento ulteriore del tempo minimo alla conclusione dell'iter giudiziario, che dovrà comprendere, altresì, il legittimo differimento della prima udienza di discussione per esigenze di difesa attorea, con richiesta di note, a fronte della comparsa di costituzione del Ministero.

Pertanto, pur considerando i tempi fisiologici del processo, quanto brevi potrebbero essere stimati dal Giudice, la durata determinerà il completamento dell'iter formativo del pregiudizio, tale da giustificare la concessione di un provvedimento cautelare atipico, ponendo la Reclamante (e la sua famiglia), al riparo dall'irreparabilità degli effetti deleteri.

Fumus



L'intero meccanismo congegnato per la mobilità è governato dalla differenza di categorie di docenti e dall'assurda probabilità di dover essere collocati in un ambito, anziché in un altro, a seconda dell'ordine preferito ed espresso nella domanda di mobilità.

Lo stesso Giudice di prime cure precisa che *“l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura, con la conseguenza che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, perché lo sia per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze.”*

Pertanto, prendendo spunto dall'indicazione del Magistrato, che accoglie la tesi del Miur, si conferma l'esistenza di un rimedio (ad oggi ancora ignoto, definito giornalmisticamente algoritmo) che verte su condizioni meramente probabilistiche, non valevole come criterio generale ed astrattamente uniforme per tutti i docenti mobilitati.

Gli ambiti preferiti e indicati dai ricorrenti nella domanda di mobilità riguardano il rapporto Miur/candidato che si instaura per la singola assegnazione; certamente non può essere assunto come criterio di mobilitazione, altrimenti soggiace esclusivamente al CASO: uno stesso ambito indicato da più docenti - della stessa categoria di partecipazione e avendo un punteggio inferiore - verrà assegnato ad uno di loro solo perché scelto e collocato nella lista delle preferenze prima degli altri colleghi.

Evidente è la violazione dell'art. 97 della Cost., rispetto al quale la criteriologia fondata sul punteggio in ambito concorsuale, è l'unica a garantire trasparenza (su meriti e titoli), e non certamente sulla **collocazione** degli ambiti preferiti nella domanda di mobilità.

Si menziona la sentenza n. 30 del 31 gennaio 2017 del Tribunale di Monza (che ha trattato identico caso della Reclamante) che, a sua volta, richiama quella del Consiglio di Stato n. 5611 del 2011, secondo cui in materia di concorsualità, in un'ottica di pubblica trasparenza, la giusta modalità da applicare per garantire la verificabilità *ex post* è il punteggio, da cui far generare una graduatoria.

Frettolosa è stata, dunque, la difesa del Miur secondo cui legittimamente le docenti controinteressate, indicate nel ricorso, sarebbero state mobilitate in ambiti campani, a discapito della Reclamante, pur avendo, quest'ultima, indicato gli stessi ambiti ed avendo un punteggio maggiore; ciò perché le assegnazioni sarebbero avvenute con la successiva fase delle conciliazioni.

Eppure anche la Reclamante formulò identica istanza di conciliazione, senza essere mai convocata, né destinataria di un provvedimento di rigetto; e se condiamo il tutto con l'identico status giuridico che caratterizza al reclamante con le controinteressate (primaria su sostegno; immesse in ruolo 15/16; attinte dalle GAE; tutte mobilitate in fase C, nessuna di loro aveva alcun diritto di precedenza), appare fin troppo strano e **sospetto quanto accaduto.**

Ma vi è di più !

Ci si chiede come mai **Montella Antonella** (controinteressata convenuta), mobilitata in *fase C*, Ambito Campania 0018, con punti 24, sia stata preferita alla Reclamante in sede di conciliazione, pur avendo la docente Tamburrino indicato il detto ambito come prima preferenza, con un punteggio pari a 63; basterebbe solo questa circostanza perché si ritenesse fondato il fumus sull'irregolarità di procedura posta in essere dal Miur, apparendo ancor più urgente intervenire giudizialmente.

Tutti i controinteressati, ed in particolare Montella Antonella, convocati in giudizio, previa autorizzazione del Giudice, nulla hanno mosso contrariamente alle indicazioni di parte Reclamante, rimanendo ancora oscura la ragione della precedenza.

Da qui la frantumazione della difesa del MIUR, assecondata, infondatamente, dal Giudice di prime cure, che sul periculum ha considerato solo l'ipotesi del danno attuale (una delle tre ipotesi), e non l'imminenza del danno (caso di specie).

Tutto ciò premesso, la Reclamante, come sopra rappresentata e difesa, previa fissazione di udienza,

Ricorre al Collegio **Proponendo reclamo**

avverso il provvedimento del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Mantova - Giudice dr.ssa Simona Gerola, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. r.g. 57/17 - affinché, previa fissazione di udienza, con termine per notifica, **accoglie le seguenti**

CONCLUSIONI

1. Voglia riformare totalmente il decreto reclamato, revocandolo, con concessione del provvedimento d'urgenza, fondato sul periculum e fumus, finalizzato a sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento di trasferimento/mobilità fino alla conclusione del giudizio di merito, con assegnazione in uno degli ambiti indicati dalla Ricorrente nella relativa



domanda di mobilità, con assegnazione privilegiata a quello identificato con codice 0018 (**il primo preferito in domanda**), occupato invece da altri docenti con punteggio inferiore; ovvero in Ambiti campani ugualmente preferiti in domanda, ma occupati dagli altri controinteressati.

2. In particolare, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., sospendere l'assegnazione operata illegittimamente dal MIUR, presso l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ambito 0019, assegnando con contratto full time presso la sede indicata nella prima preferenza, ovvero con assegnazione provvisoria in Ambiti provinciali della Campania, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.
3. Voglia il Collegio disporre un termine per il deposito della comparsa dell'Avvocatura e di tutti i reclamati, attesa la possibilità per la P.A. convenuta di non farlo telematicamente, come già accaduto in fase d'urgenza (costituitasi pochi minuti prima dell'udienza), impedendo la tempestiva e giusta contestazione delle deduzioni di controparte.
4. In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, pure in considerazione del rilevante numero dei docenti controinteressati, voglia il Collegio autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando le formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania;
5. condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di reclamo.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad 259,00, ma considerato il limite di reddito non superiore alla soglia di legge, la docente ne è esentata dal pagamento.

(Antonietta Tamburrino)

(Avv. Massimo Taffuri)

Si producono i seguenti documenti:

1. ricorso ex art. 700 c.p.c. con relate di notifica
2. Curriculum vitae;
3. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
4. Contratto a tempo determinato;
5. Copia della domanda di mobilità 2016/2017;
6. Copia perfezionamento della proposta di assunzione ai sensi della Legge 107/2015;
7. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
8. Richiesta di tentativo di conciliazione con prova della notifica;
9. Autodichiarazione dei corsi;
10. Attestati dei titoli e corsi frequentati;
11. Copia del bollettino post mobilità – disponibilità residue Scuola Primaria Caserta;
12. Copia del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla Ricorrente;
13. Copia spese sostenute dalla docente per lavorare nella nuova sede;
14. Copia dichiarazione di residenza genitori;
15. Copia certificati medici attestanti lo stato di salute precario della Ricorrente;
16. Copia certificato medico Inps Sig. Tamburrino Giovanni (padre);
17. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
18. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
19. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Tamburrino Antonietta;
20. Stato di famiglia;
21. Impugnativa di trasferimento del 21 settembre 2016;
22. Elenco Ambiti territoriali;
23. Bollettino ufficiale post conciliazioni;
24. Bollettino ufficiale movimenti interprovinciali Scuola Primaria;



25. Bollettino ufficiale fase B₁ B₂ B₃;
26. Verbale di causa dell'udienza del 4.01.2017, Tribunale di Napoli;
27. Verbale di causa del 22.02.2017, Tribunale di Mantova;
28. Articoli giornalistici sulle dichiarazioni del Ministro Fedeli;
29. Decreto di rigetto n. 335/2017 e Notifica dello stesso del 24 febbraio 2017;
30. Intesa del 29 dicembre 2016;
31. Richiesta di assegnazione in autotutela e risposta del 23.02.2017
Vairano Scalo, 7 marzo 2017.-

(Avv. Massimo Taffuri)

